

STATUTO

Allegato "B"

DELL'ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO - ONLUS

Rep. 69716

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO

Base 18600

Art. 1 - E' costituita con sede in Perugia, una associazione

denominata "ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO"

- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) -

e, più brevemente, "A.U.C.C. - Onlus".

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini

lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà

sociale.

Art. 2 - L'organizzazione dell'associazione è articolata in

due sezioni, una per la Provincia di Perugia e una per la

Provincia di Terni, ciascuna con propria sede e autonomia am-

ministrativa, gestionale e finanziaria.

Ciascuna Sezione, in proporzione alle proprie disponibilità,

parteciperà finanziariamente alla realizzazione di progetti

d'interesse comune.

La sede di Perugia è fissata in coincidenza con quella lega-

le, quella di Terni è attualmente in strada Fabrianese n. 57.

La modifica dell'indirizzo della sede legale non comporta la


modifica dello Statuto.

Il Consiglio Regionale può istituire e sopprimere sedi secon-

darie in tutto il territorio regionale e trasferire le sedi

delle Sezioni, nell'ambito dei Comuni capoluogo, senza che

ciò comporti modifiche del presente statuto.



Gli amministratori sono tenuti ad effettuare, ove previste, le dovute comunicazioni, ai competenti uffici.

#### DURATA - SCOPI

Art. 3 - La durata dell'Associazione è fissata a tempo illimitato.

Art. 4 - Scopo dell'Associazione è esclusivamente lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza socio - sanitaria; in particolare essa si propone di:

- promuovere attività educativo - divulgative pertinenti all'oncologia;

- favorire l'aggiornamento specialistico di specialisti in senso oncologico;

- promuovere ricerche cliniche nel campo dell'oncologia;

- provvedere all'acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici;

- promuovere ricerche di tipo epidemiologico onde valutare le aree di rischio nel territorio della regione in relazione prevalentemente a fattori ambientali;

- studiare, promuovere, organizzare e attuare forme di assistenza sanitaria, psicologica e sociale diretta ad alleviare la sofferenza degli ammalati colpiti da tumore e delle loro famiglie.

Art. 4 bis - Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri asso-

ciati. In particolare, per le prestazioni rese dagli associati non potrà essere corrisposta alcuna retribuzione, né altro beneficio diretto o indiretto d'ordine patrimoniale. A loro potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, con il preventivo consenso del Tesoriere e previa presentazione della relativa documentazione.

Art. 5 - L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata in Italia ed all'estero, nell'ambito degli scopi statutari, come pure aderire ed associarsi, con delibera del Consiglio Regionale, con altre istituzioni aventi analoghi scopi e finalità.

#### SOCI

Art. 6 - Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

#### SOCI FONDATORI

Sono i firmatari dell'atto costitutivo; essi sono nominativamente indicati nell'elenco allegato alla deliberazione dell'assemblea straordinaria del 16 dicembre 1987, verbalizzata dal dr. Marco Carbonari Notaio in Perugia rep. 13996/2175 bis.

Detti soci sono esonerati dal pagamento della quota annuale ed è rimessa alla loro discrezionale valutazione l'opportunità di contribuire nella misura e nei modi che riterranno più appropriati.

L'esclusione del socio fondatore può essere deliberata dal

Consiglio Regionale, solo in caso d'indegnità acclarata, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

#### SOCI ORDINARI

Sono le persone fisiche disponibili a partecipare all'attività attraverso una collaborazione personale e continuativa in materia sanitaria e organizzativa comunque rivolta a favorire lo sviluppo dell'Associazione. ovvero coloro che ne facciano richiesta accettando le finalità dell'Associazione.

L'ammissione dei soci ordinari avviene con delibera del Consiglio Provinciale della Sezione territorialmente competente.

Potranno essere ammessi solo coloro che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta e siano stati presentati da due Soci.

Con delibera del Consiglio Regionale, possono essere ammessi fra i soci anche Enti di fatto e Persone Giuridiche o Società aventi scopi analoghi o affini.

I Soci fondatori ed i Soci ordinari hanno gli stessi diritti.

#### SOCI ONORARI

Sono quelle persone od Enti che, avendo acquisito particolari benemerienze d'ordine culturale, sociale, o finanziario a favore dell'Associazione, sono ammessi a farne parte, con delibera del Consiglio Regionale. Non hanno diritto di voto.

#### SOSTENITORI

La partecipazione alla vita dell'Associazione è aperta anche

a soggetti denominati Sostenitori i quali, pur non rivestendo la qualifica di Socio, contribuiscono con offerte di denaro e/o con attività di volontariato alla realizzazione di speciali programmi ai quali l'Associazione intenda dare corso.

Art. 7 - I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari compongono l'Assemblea Unica Regionale ed hanno diritto di voto; essi partecipano all'attività regolamentare ed amministrativa dell'Associazione secondo le norme del presente statuto.

Il Socio ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Regionale dell'Associazione.

Il pagamento delle quote deve avvenire entro l'anno di competenza e comunque non oltre il 30 aprile di quello successivo.


I soci non acquisiranno alcun diritto per la ripetizione dall'Associazione di quanto versato a titolo di quota o contributo volontario.

La successione nella quota è ammessa nei soli casi previsti dalla legge, in ogni caso è esclusa ogni possibile forma di rivalutazione della stessa.

Art. 8 - La perdita della qualità di Socio ordinario, salvi i casi previsti dalle successive lettere d) ed e), è deliberata dal Consiglio REGIONALE :

a) per accettazione delle dimissioni, presentate al Consiglio REGIONALE con lettera raccomandata;

b) per cessazione, da oltre un anno, di ogni forma di col-



laborazione;

c) per morosità, nel caso che il contributo sociale non sia stato versato per tre anni consecutivi nel termine stabilito e non si sia provveduto alla regolarizzazione prima della relativa delibera;

d) per espulsione, da pronunciarsi con votazione segreta ed a maggioranza assoluta del Consiglio Regionale nei confronti del Socio che abbia tenuto un comportamento o compiuto od azioni disonorevoli o contrarie agli scopi dell'Associazione o che comunque abbiano comportato nocumto ciazione e al suo andamento.

e) Per morte o incapacità sopravvenuta.

#### PATRIMONIO

Art. 9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote e contribuzione degli associati;
- da eventuali contribuzioni pubbliche e private;
- dai proventi delle proprie iniziative culturali editoriali di qualsiasi genere l'Associazione intraprenda;
- da ogni lascito, donazione, acquisizione per atto tra vivi o mortis causa possa comunque pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo.

Per la realizzazione dei propri scopi e nel rispetto delle norme vigenti l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, creditizie, che l'organo amministrativo ritenesse utile o opportuno.

ORGANI

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea generale dei soci;
- b - il Consiglio Direttivo Regionale;
- c - il Presidente ed il Vice Presidente;
- d - i Consigli Provinciali;
- e - i Comitati Cittadini;
- f - i Collegi dei revisori;
- d - il Comitato Tecnico - scientifico.

Art. 11 - L'Assemblea generale dei soci, unica regionale, è l'organo deliberativo dell'Associazione, convocato dal Consiglio Direttivo Regionale, o su richiesta di almeno un terzo dei soci.


Hanno diritto d'intervento in Assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

Possono altresì partecipare alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto al voto, i soci sostenitori ed i soci onorari.

L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e delibera circa:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina delle cariche sociali e l'approvazione dei regolamenti interni.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla liquidazione del patrimonio e sulle altre materie riservate dalla legge.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti validi e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione.

In seconda convocazione essa delibera con la maggioranza assoluta ( metà + 1 ) dei voti validi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In sede straordinaria l'assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta ( metà più uno ) degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti, qualunque ne sia il numero.

L'Assemblea viene convocata con avviso scritto contenente l'ordine del giorno inserito nel sito internet dell'associazione e INVIATO PER POSTA elettronica AI SOCI che hanno preventivamente comunicato il proprio indirizzo e-mail e pubblicato sul notiziario dell'Associazione, se in grado di uscire in tempi utili.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo Regionale, è l'organo esecutivo dell'Associazione e dura in carica tre esercizi sociali.

Esso è composto da un minimo di sei ad un massimo di trenta membri eletti in numero pari per ciascuna sezione, nominati dall'Assemblea che ne fisserà il numero, fermo il rispetto di



quanto stabilito al superiore art. 6 e per i limiti temporali  
ivi indicati.

Il primo Consiglio Direttivo Regionale viene costituito con  
sei membri.

Il Consiglio, nel suo seno, procede alla nomina del Presiden-  
te, del Tesoriere e del Vice Presidente. Delibera altresì la  
nomina del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio può delegare a singoli consiglieri alcuni poteri  
per il compimento di determinati atti o categorie d'atti fissan-  
do i limiti della delega.

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione  
nei confronti dei terzi e processualmente.

Spetta al Presidente il compimento di tutti gli atti necessa-  
ri al raggiungimento degli scopi sociali in conformità alle  
delibere degli organi collegiali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi d'impe-  
dimento grave e di morte di quest'ultimo. In tali casi il  
Consiglio Direttivo decade automaticamente; il Vice Presiden-  
te potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione ed  
avrà inoltre l'obbligo di convocare, entro e non oltre 15  
gg. dall'evento, l'Assemblea ordinaria per l'elezione del  
nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite  
nell'art. 12 del presente statuto.

Entrambi durano in carica quanto il Consiglio e sono riele-  
gibili.

Spettano al Consiglio Regionale le direttive programmatiche ed il compimento degli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione, tra cui:

- la gestione dei beni immobili (locazioni ultranovennale e compravendite);
- l'assunzione ed il licenziamento di collaboratori con rapporto a tempo indeterminato;
- gli impegni di spesa per oltre Euro 100.000.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea generale dei soci.

Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri e la maggioranza dei Consiglieri presenti, fatte salve le delibere riguardanti l'espulsione dei soci ordinari e la determinazione delle quote associative annuali che dovranno essere adottate con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri presenti.

Art. 14 - La conduzione della gestione dell'Associazione è curata dal Consiglio Provinciale, cui è affidato il compito di realizzare, in piena autonomia, gli indirizzi programmatici del Consiglio Regionale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE prepara il programma delle manifestazioni, che verrà ratificato dal Direttivo Regionale, e provvede alla sua realizzazione.

Il Consiglio Provinciale, uno per ciascuna Sezione, è costi-

tuito dai Consiglieri membri del Consiglio Direttivo Regiona-

le, dai Consiglieri nominati con delibera del Consiglio Di-

rettivo Regionale su proposta del Consiglio Provinciale e

dai Coordinatori dei Comitati Cittadini; il numero dei Coor-

dinatori dei Comitati Cittadini non potrà essere pari o supe-

riore al numero dei Consiglieri Regionali.

Il Consiglio Provinciale, nel suo seno, procede alla nomina

del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.

Il Consiglio Provinciale viene convocato dal Presidente, di

propria iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri,

con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'As-

semblea generale dei soci.

Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della

maggioranza dei Consiglieri e la maggioranza dei Consiglieri

presenti.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere per almeno cinque

riunioni del Consiglio al quale appartiene, comporta l'auto-

matica decadenza dello stesso dalla carica. Il Consiglio pro-

cederà alla sua surrogazione per cooptazione.


Nel caso che venga a mancare un Consigliere, il Consiglio RE-

GIONALE, su proposta del Consiglio Provinciale, può procedere

alla cooptazione di un suo sostituto con la maggioranza di

due terzi e fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri

durante l'intero triennio della sua durata in carica. I su-



benvenuti decadranno dalla carica come gli altri consiglieri alla scadenza del triennio sopra citato.

Non sono previsti rimborsi spese o gettoni di presenza per le attività del Consiglio Direttivo e dei singoli Consiglieri.

Su proposta dei Soci, il Consiglio Provinciale può costituire, regolamentandone l'attività, Comitati Cittadini.

I Comitati Cittadini sono tenuti ad eleggere nel loro seno un Coordinatore ed un Tesoriere.

Quest'ultimo dovrà svolgere le sue funzioni, coordinandole con quelle del Tesoriere Provinciale, secondo le direttive che gli saranno impartite dal Consiglio Provinciale.

I Comitati Cittadini dipenderanno, finanziariamente ed amministrativamente dalla Sezione nel cui ambito territoriale sono istituite.

Art. 15 - I Collegi dei Revisori dei conti competenti ciascuno per l'ambito della sezione territoriale per la quale sono destinati, sono eletti dall'assemblea generale dei soci nel numero di tre effettivi e DUE supplenti.

Ciascun Collegio, nel suo seno, procede alla nomina del Presidente.

I Revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 16 - Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove membri ed è nominato dal

Consiglio Direttivo Regionale, con durata triennale.

Ne fanno parte esperti in oncologia soci dell'Associazione ed ha lo scopo di fornire al Consiglio Direttivo pareri tecnici su richiesta del Consiglio Direttivo stesso o in maniera autonoma.

Al suo interno il Comitato elegge un Presidente che dura in carica fino alla scadenza del Comitato medesimo ed è rieleggibile.

Il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato dal suo Presidente autonomamente o su richiesta del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Presidente del Comitato partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 17 -Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea approva il bilancio CONSOLIDATO risultante dalla sommatoria dei due bilanci delle Sezioni provinciali; il bilancio viene, quindi, reso pubblico dopo una presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Per consentire una contabilità regionalmente unitaria, ciascuna Sezione è impegnata a concordare tramite il Consiglio Direttivo Regionale procedure di contabilità uniformi secondo uno stesso modello.

Gli utili eventualmente maturati gli avanzi di gestione e le utilità di ogni tipo, che dovessero pervenire all'associa-

zione dovranno essere impiegate, con esclusione di ogni altra destinazione, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ex art. 10 lett.1) D.lgs 468/97.

Art. 18 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuale, una volta esaurita la liquidazione delle poste attive e passive e soddisfatto ogni carico pendente, sarà devoluto a soggetti con scopi analoghi od affini secondo la decisione dell'ultimo Consiglio Direttivo Regionale

La devoluzione dei beni immobili seguirà necessariamente un criterio strettamente territoriale.

Art. 19 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci sarà rimessa al Collegio dei Revisori.

Qualsiasi controversia dovesse invece insorgere fra l'associazione ed i singoli soci, verrà rimessa ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominato, quanto ai primi due dalle parti in disaccordo e quanto al terzo con funzioni di Presidente dai primi due.

Tale Collegio deciderà inappellabilmente ex bono et aequo senza vincoli di procedura.

Art. 20 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto è fatto pieno riferimento dalle norme di legge in materia.

Art. 21 - E' incompatibile la carica di Dirigente dell'AUCC con qualsiasi tipo di carica politico-amministrativa elettiva.

F.TO: GIUSEPPE CAFORIO;

" DOTT. MARCO CARBONARI NOTAIO.

